

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.P.S.C

### COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 73/CGF – RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Delfini Prof. Francesco, Massi Dr. Franco – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE INGARI GIUSEPPE, SEGUITO GARA REGGIANA/VITERBESE DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

Con la decisione oggetto di reclamo, pubblicata nel Com. Uff. n. 95/C del 13.12.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C ha comminato al calciatore Ingari Giuseppe della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara "per aver colpito un avversario con una manata al volto provocandogli fuoriuscita di sangue dal labbro".

Nel proprio ricorso la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha qualificato come eccessiva ed inadeguata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, chiedendone la revoca e, in subordine, la riduzione a due giornate di squalifica, allegando circostanze che costituirebbero provocazione, dell'atleta squalificato, ad opera del calciatore Giovanni Foderaro della squadra Viterbese.

La Corte,

- visto l'art. 35.1.1 CGS;

- ritenuto che dal rapporto dell'assistente arbitrale in atti (carta 7) effettivamente emerge, a favore del calciatore Ingari Giuseppe, la ricorrenza della attenuante della provocazione invocata;

per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia), riduce la squalifica inflitta al calciatore Ingari Giuseppe a due giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI NICOLA, SEGUITO GARA CROTONE/LANCIANO DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

Con la decisione oggetto di reclamo, pubblicata nel Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C ha comminato al calciatore Silvestri Nicola della società S.S. Lanciano S.r.l. la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “perché al termine della gara assumeva comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell’arbitro”.

Nel proprio ricorso la società S.S. Lanciano S.r.l. ha qualificato come eccessiva e spropositata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ma non ha fornito alcun elemento a supporto di tale eccessività, né a contestato la materialità dei fatti addebitati all’incolpato.

La Corte, ritenuto che

- ai sensi dell’art. 35.1.1 C.G.S. il rapporto arbitrale in atti fa piena prova circa il comportamento del calciatore Silvestri Nicola;
- che la sanzione oggetto di reclamo è stata comminata nel minimo edittale previsto dall’art. 19.4 lett. a) C.G.S., per ogni ipotesi di condotta irrispettosa nei confronti dell’arbitro, senza necessità di ulteriore requisito di gravità della stessa;
- che comunque non sussiste né è stata allegata l’esistenza di alcuna attenuante per la condotta del predetto atleta;

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lanciano S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**3) RICORSO DELLA SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSARO MARIO SEGUITO GARA LUMEZZANE/SASSARI TORRES DEL 16.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 100/C del 18.12.2007)

Con preannuncio di reclamo del 19.12.2007 la società Sassari Torres 1903 S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la squalifica per due gare effettive al suo tesserato Mario Massaro.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.1.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi Federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Sassari Torres 1903 S.r.l. di Sassari, dichiara estinto il procedimento.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**4) RICORSO DELL' A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALIARDI ANDREA SEGUITO GARA CISCO ROMA/SAMBENEDETTESSE DEL 15.12.2007 CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI" (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 58/TB del 19.12.2007)**

Con preannuncio di reclamo del 20.12.2007 la società A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la squalifica per cinque gare effettive al suo tesserato Andrea Mallardi.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.1.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi Federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Moscati Prof. Enrico, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN, SEGUITO GARA GIULIANOVA/SANSOVINO DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007 ha inflitto alla società Giulianova Calcio S.r.l. la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Ranalli Cristian, seguito gara Giulianova/Sansovino del 9.12.2007.

Avverso tale provvedimento la società Giulianova Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.12.2007, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con successiva nota trasmessa il 27.12.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S. le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo), dichiara estinto il procedimento.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/PRO SESTO DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

La sanzione di €10.000 è stata inflitta dal Giudice Sportivo sulla base di un dettagliato referto arbitrale, i cui termini sono riportati nella motivazione che accompagna la sanzione nel Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007.

La Società reclamante sostiene, nella propria memoria, che i fatti non si sarebbero svolti nei termini descritti dall'arbitro, e in particolare che le espressioni rivolte dal pubblico a uno dei calciatori di colore della squadra avversaria non sarebbero state in alcun modo collegate a sentimenti razzisti.

La Corte rileva che in presenza di un referto preciso e dettagliato come quello in questione il procedimento sportivo non dà luogo ad alcun tipo di prova alternativa, e tanto meno può ammettere diverse ricostruzioni dei fatti non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI, DELL'INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.1.2008 AL SIG. MULTINEDDU GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA PESCARA/GALLIPOLI DEL 12.12.2007 2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

Il Pescara Calcio S.p.A. ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007 relativa alle sanzioni inflitte al signor Multineddu Giovanni e alla Società stessa.

Il reclamo, diretto a ottenere un ridimensionamento della sanzione inflitta al signor Multineddu Giovanni (riduzione dell'inibizione dal 31.1.2008 al 31.12.2007) e all'annullamento dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla Società, risulta tempestivo, ma la C.G.F. osserva preliminarmente che contiene due domande, sia pure proposte con il medesimo atto, sicché è necessario integrare la tassa reclamo per quanto riguarda la seconda doglianza.

Ciò premesso, entrambi i reclami sono infondati. Infatti, nei reclami si tenta di accreditare una versione dei fatti completamente diversa da quanto risulta dal referto arbitrale in ordine al comportamento del dirigente Multineddu e dai referti della Procura in ordine al ruolo delle persone estranee presenti a bordo campo e all'esplosione di mortaretti nel recinto di gioco.

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dalle relazioni del rappresentante della Procura federale, i due reclami devono essere respinti anche perché, oltre tutto, non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati si siano svolti in modo diverso da come risultano dai referti.

Per questi motivi la C.G.F. rilevata la sussistenza di due domande nel corpo del medesimo ricorso ordina l'integrazione della tassa reclamo per la seconda doglianza.

Respinge entrambi i ricorsi come sopra proposti dal Pescara Calcio S.p.A. di Pescara e dispone l'incameramento delle tasse reclamo.

**8) RICORSO DELL' A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CUNEO/VALENZANA DEL 9.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)

L'A.C. Cuneo 1905 S.r.l. ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007 relativa alla sanzione inflitta alla Società reclamante.

Il reclamo, diretto a ottenere l'annullamento dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla Società, risulta tempestivo.

La Corte di Giustizia Federale rileva che il reclamo risulta parzialmente fondato, in quanto il comportamento dei sostenitori della Società reclamante è stato, almeno successivamente, provocato dai gesti volgari del dirigente della Valenzana, sicchè gli insulti rivolti a quest'ultimo, che sono comunque da biasimare sul piano del viver civile, costituiscono una reazione al comportamento del suddetto dirigente. Non hanno, invece, alcuna giustificazione gli insulti rivolti, sempre al summenzionato dirigente, prima che quest'ultimo si lasciasse andare a gesti volgari verso il pubblico. Ancorché tale comportamento del suddetto dirigente sia altamente biasimevole sul piano della buona educazione e del ruolo istituzionale rivestito, gli insulti inizialmente rivoltigli dai sostenitori dell'A.C. Cuneo non sono in alcun modo giustificabili e vanno severamente censurati.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte di Giustizia Federale, nell'auspicare un comportamento più civile di tutti coloro che a vario titolo si trovano all'interno di uno stadio di calcio, ritiene equo accogliere parzialmente il reclamo dell'A.C. Cuneo 1905 S.r.l..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo, riduce la sanzione dell'ammenda ad €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRINI MARCO (ALLENATORE DELL'U.S. GUBBIO 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA CUIOPELLI C.R./GUBBIO 1910 DEL 23.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.2007)

Il provvedimento di squalifica per due giornate adottato dal Giudice Sportivo fa seguito all'espulsione del reclamante, allenatore dell'A.S. Gubbio, per aver insultato pesantemente l'assistente di gara.

Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale e ripreso nel provvedimento di squalifica.

La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Alessandrini Marco e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----  
**Publicato in Roma il 5 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete